

Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell'ambito del Meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica

Documento di consultazione 385/2018/R/efr del 12 luglio 2018

Osservazioni di Elettricità Futura

6 agosto 2018

Considerazioni di carattere generale

Elettricità Futura prende atto delle proposte dell'Autorità contenute nel presente documento di consultazione, conseguenti alla revisione del Meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) definito in maniera molto vincolante dal decreto interministeriale del 10 maggio 2018.

In generale, si ritiene necessario evidenziare che le modifiche introdotte dal suddetto decreto non risolvono il problema principale rappresentato dalla scarsità di offerta di TEE sul mercato: il nuovo meccanismo sembra infatti spostare il rischio di variazione dei prezzi e volumi sui soggetti obbligati, con il potenziale effetto di incidere negativamente sulla sostenibilità nel medio/lungo termine di un meccanismo. In particolare la previsione di un cap rischia di portare a un contributo non rappresentativo del valore dei titoli acquistato dai distributori sul mercato. Inoltre, la possibilità di riscatto dei TEE non derivanti da progetti di risparmio energetico presuppone una situazione di eccesso di certificati rispetto agli obblighi annuali, ma in base al contesto attuale non si prevedono situazioni simili, con l'effetto quindi di allocare sui soggetti obbligati il rischio di costi non recuperabili.

Inoltre, in base al testo del decreto, per la stima del contributo tariffario devono essere presi in considerazione anche gli scambi (e i relativi prezzi) dei contratti bilaterali. Come l'Autorità, anche Elettricità Futura ritiene che i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali possano non essere realmente rappresentativi del valore dei TEE, in tal senso l'algoritmo per la stima del prezzo dei bilaterali da considerare ai fini del calcolo del contributo dovrebbe garantire il miglior allineamento possibile con il prezzo medio ponderato degli scambi avvenuti invece sul mercato. Pertanto, per la stima di tale prezzo andrebbero considerati solo i prezzi e le relative quantità che ricadono all'interno di un range di variabilità definito rispetto al prezzo medio ponderato degli scambi avvenuti sul mercato nel mese precedente, riducendo ogni effetto distorsivo di tali contrattazioni. Tale range di variabilità dovrebbe essere il più ristretto possibile, prevedendo ad esempio una soglia non superiore al 2%. Anche per la stima complessiva del contributo tariffario, inoltre, dovrebbero essere considerate solo le quantità di scambi bilaterali incluse nel suddetto range di variabilità, piuttosto che il volume complessivo, al fine di effettuare una corretta ponderazione.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

Q2. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

Q1. Si condivide l'abrogazione di tali misure poiché le modifiche introdotte dal decreto avranno l'effetto di una minore volatilità dei prezzi, oltre all'esistenza di un cap massimo al contributo tariffario.

Q2. Come riportato nelle considerazioni generali, si ritiene che la previsione di tale cap possa comportare il calcolo di un contributo non rappresentativo del valore dei prezzi dei titoli scambiati sul mercato

Q3. Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto

alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

Q4. E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

Q3. Come riportato nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene che l'algoritmo per la stima del "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" debba essere tale da garantire il miglior allineamento possibile con il prezzo medio ponderato degli scambi avvenuti invece sul mercato.

Pertanto, con riferimento a quanto proposto nei par. 3.9 e 3.10, si dovrebbero considerare solo le transazioni tramite bilaterali compresi in un intervallo definito rispetto al prezzo medio ponderato degli scambi avvenuti sul mercato nel mese precedente, piuttosto che alla media delle transazioni tramite bilaterali del mese precedente (come proposto dall'Autorità). Questo al fine di assicurare che nella stima del contributo tariffario vengano tenuti in considerazioni solo gli scambi coerenti con il prezzo di mercato. La metodologia di costruzione dei valori di riferimento per il range di oscillazione rispetto al prezzo di mercato va espressa in maniera più esplicita, considerando comunque un valore per la soglia più ridotto rispetto al valore presentato nel DCO, così da estromettere dal calcolo del corrispettivo, quelle transazioni non in linea con il valore espresso dal mercato. Come proposto nelle considerazioni di carattere generale, andrebbe prevista ad esempio una soglia non superiore al 2%.

Sempre in merito ai contratti bilaterali, si evidenzia la necessità che vengano pubblicate tutte quelle informazioni relative a prezzi e volumi necessarie agli operatori per avere massima visibilità sugli andamenti delle stesse; a tal fine, si richiede che il GME esponga tali informazioni aggregandole per intervalli temporali in modo da consentire agli operatori di effettuare analisi e valutazioni puntuali ed accurate. Inoltre, è fondamentale che i dati siano resi disponibili in tempo congruo per le sessioni di mercato previste dal GME.

Q4. Si condivide tale intendimento.

In aggiunta, si attendono dei chiarimenti sulla frequenza delle sessioni di mercato organizzate dal GME, per capire se rimarrà mensile per tutto l'anno d'obbligo 2018 o se verrà ripristinata la frequenza settimanale. Tale informazione si rende necessaria ai soggetti obbligati al fine di adottare idonee strategie di approvvigionamento.

In merito, anche alla luce delle nuove regole fissate dal Decreto, evidenziamo come l'attuale cadenza mensile delle sessioni di mercato possa rendere più rischiosa la gestione degli acquisti da parte degli operatori. Si auspica pertanto un ritorno a sessioni settimanali.

Q5. Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

Q5. Si condivide la formula indicata, mentre non si condivide l'utilizzo della quantità complessiva di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo (Q_{BLT}): si ritiene che al fine di eseguire una corretta ponderazione il prezzo rilevante dei bilaterali (P_{BLT}) debba essere moltiplicato solo per le relative quantità di scambi bilaterali inclusi nel range di significatività utilizzato per la stima del prezzo stesso.

Q6. Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Q6. Al fine di rendere effettivamente efficace la possibilità di acconto nella finestra del 30 novembre, si chiede che l'Autorità individui delle specifiche tempistiche di ristoro compatibili con la chiusura dei bilanci di esercizio di ciascun anno, evitando cioè di versare l'acconto con un ritardo tale da obbligare l'assegnazione del relativo flusso economico al bilancio dell'anno successivo e l'annullamento degli effetti positivi connessi all'anticipo stesso.

Con riferimento poi al valore del contributo in acconto, si ritiene che la decurtazione del 30% rispetto al *cap* sia non motivata ed eccessiva, soprattutto alla luce del fatto che la revisione del meccanismo ridurrà sensibilmente la volatilità dei prezzi.

Q7. Si ritiene l’Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

Q7. Come già riportato nelle considerazioni generali, la previsione di escludere dal riconoscimento i titoli fittizi dei TEE non derivanti da progetti di risparmio energetico, laddove non riscattati, può comportare per i soggetti obbligati il rischio di costi non recuperabili. L’acquisto di TEE emessi dal GSE e il mancato riscatto, in situazioni di scarsità di offerta, rappresenta infatti un costo per i distributori nell’ordine di 10-15 €/TEE.

Secondo quanto espresso nel nuovo articolo 14-bis del Decreto 11 gennaio 2017, non risulta chiaramente esplicitato se il riferimento agli obblighi includa anche i residui degli anni precedenti, ed in particolare quelli in scadenza (n-2). A fronte della scarsità d’offerta, si rende necessario che le quote residue degli obblighi in scadenza (da adempiere per non incorrere in sanzioni) siano considerate ai fini del calcolo della soglia del 30% necessaria per accedere alla richiesta di TEE “fittizi”, relativamente alla quota residua, emessi dal GSE.

Si chiede inoltre di confermare che l’applicazione della disciplina indicata valga fino a tutti gli scambi dell’anno d’obbligo 2020 e dunque fino all’ultima sessione a tale scambi dedicata.

Q8. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito all’obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all’ulteriore dilazione dell’applicazione del criterio di competenza?

Q9. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito all’entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Q8. Si condivide l’orientamento dell’Autorità.

Con riferimento a quanto riportato ai paragrafi 5.5 e 5.6, si chiede che la cancellazione di qualsiasi previsione in merito all’entrata in vigore del principio di competenza. Alla luce della ridotta volatilità dei prezzi, inoltre, il passaggio a tale principio appare meno urgente, come già affermato dall’Autorità stessa.

Q9. Si rimanda alle osservazioni generali.

